

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1895

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE MARTINO, LABRIOLA, NAPOLITANO, SULLO, CIRINO
POMICINO, AJELLO

Presentata il 18 luglio 1980

Provvedimenti per il complesso archeologico di Pompei

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le esigenze per le quali la legge 12 aprile 1976, n. 216, dispose uno stanziamento straordinario per l'antica Pompei continuando ad esistere ed anzi sono diventate ancor più impetose, sia per l'insufficienza crescente dei mezzi, sia per le inadeguate strutture di protezione e conservazione. Se il problema in generale della difesa delle zone e dei resti archeologici, secondo il giudizio della Commissione parlamentare di indagine sulla situazione dei beni culturali in Italia, « si presenta oggi con carattere di eccezionale gravità ed urgenza », quello in particolare di Pompei antica assume dimensioni ancor più allarmanti.

Pompei è unica testimonianza nel mondo della vita di una città antica in tutti i suoi aspetti e non solo in quelli artistici e monumentali, ma anche in quelli economici, sociali, di costume, in una parola di tutte le attività quotidiane. Questo

patrimonio rischia di essere gravemente compromesso, nella sua stessa conservazione, senza adeguati interventi dello Stato, il che suonerebbe disdoro della nazione italiana e quasi ironia dopo la celebrazione del 19° centenario della distruzione della città antica e mentre istituzioni straniere attestano con i fatti la loro volontà di cooperazione, come l'Istituto archeologico germanico, che su invito della Sovrintendenza archeologica napoletana, si predispone ad organizzare una mostra dedicata ad una illustrazione delle case pompeinae.

Non si vorrebbe da alcuno, è da credere, che un Goethe redivivo abbia a lamentare che gli scavi non siano stati eseguiti da tedeschi o un nuovo Leopardi venga, contemplando l'estinta Pompei, a scagliare invettive contro la malvagità degli uomini e non tanto contro la natura matrigna.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È disposto a favore della Soprintendenza archeologica delle province di Napoli e Caserta un finanziamento straordinario di lire 10.000.000.000 a completamento delle opere in corso di cui alla legge 12 aprile 1976, n. 216, nonché per interventi ulteriori di cui ai successivi articoli, nell'antica Pompei e suo territorio, anche al fine di avviare un processo di organica sistemazione, tutela e valorizzazione di tutto il patrimonio archeologico dell'area vesuviana.

ART. 2.

Il finanziamento straordinario oggetto della presente legge è destinato:

a) al proseguimento e potenziamento dell'opera di restauro delle strutture architettoniche, delle decorazioni e degli oggetti mobili e alla protezione dei medesimi;

b) all'esecuzione di scavi e saggi che siano funzionali alla tutela e alla migliore conoscenza del comprensorio archeologico e all'ampliamento del medesimo;

c) alla sistemazione dell'Antiquarium ed alla realizzazione di ulteriori strutture espositive;

d) alla realizzazione di nuovi programmi di opere accessorie in completamento e prosecuzione di quelli già avviati per gli effetti della citata legge 12 aprile 1976, n. 216, concernenti la tutela e la sicurezza dei monumenti;

e) agli oneri per acquisti, espropri e acquisizioni per prelazione di beni mobili e immobili di interesse archeologico.

Nelle spese di cui al presente articolo devono essere inclusi eventuali oneri tecnici di consulenza, progettazione e direzione dei lavori.

ART. 3.

A carico dell'intero finanziamento oggetto della presente legge è altresì prevista, fino alla concorrenza del 5 per cento, la spesa per:

a) interventi scientifici, sperimentali e specialistici da eseguirsi in collaborazione con università italiane o straniere, agenzie specializzate, enti culturali o studiosi singoli;

b) iniziative didattiche o divulgative da condursi in collaborazione con i distretti scolastici o con gli enti locali;

c) pubblicazione di relazioni e rapporti su opere e interventi eseguiti col finanziamento di cui alla presente legge.

ART. 4.

Possono essere previste, altresì, le spese per le attrezzature, anche espositive, e per i servizi occorrenti alla realizzazione delle opere di cui alla presente legge.

ART. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per gli anni finanziari 1981, 1982, 1983, 1984 e 1985, con la somma di lire 2.000.000.000 per ciascun anno, da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali ed ambientali per i medesimi esercizi finanziari.